



# Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

**Newsletter**

**1 giugno  
2018**

**CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD**

## IN QUESTO NUMERO

- ❖ Se la piattaforma Mepa ha un problema tecnico è legittima la riapertura della gara
- ❖ Nomina del Direttore Generale e danno erariale in caso di inconfiribilità dell'incarico
- ❖ Bando Progettare la parità in Lombardia - 2018
- ❖ Grandi eventi sportivi in Lombardia anno 2018

**SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo**  
**Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166**  
**[www.conord.org](http://www.conord.org) [conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)**

**Se la piattaforma Mepa ha un problema tecnico è legittima la riapertura della gara**

Secondo la pronuncia del Tar Puglia, sezione III, con la sentenza numero 643/2018, se la piattaforma Mepa ha dei malfunzionamenti o rallentamenti nella navigazione all'interno dell'area dedicata alle negoziazioni, è legittima la riapertura dei termini di presentazione dell'offerta.

La vicenda nasce dal ricorso rivolto al Tar da parte di un operatore economico per ottenere l'annullamento degli atti di una gara, espletata sul mercato elettronico, sulla base della lamentata violazione del principio di buona e corretta amministrazione, in quanto la stazione appaltante aveva disposto per due volte la remissione in termini di una società concorrente, in quanto impossibilitata a presentare la propria offerta per un presunto malfunzionamento della piattaforma informatica.

La prima osservazione del collegio giudicante è stata che la anomalia della piattaforma di e-government lamentata era stata comprovata e segnalata dalla stessa Consip attraverso un comunicato e quindi l'operato dell'amministrazione appaltante era perfettamente rispondente alle indicazioni di legge in materia. Questo perché stando al comma 5-bis del Dlgs numero 50/2016, nel caso in cui la piattaforma telematica non funzioni correttamente, la stazione appaltante ha il dovere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità della procedura di gara, anche attraverso la sospensione o proroga del termine di presentazione dell'offerta.

Nel caso specifico, dato che il problema tecnico si è verificato in prossimità della data di scadenza indicata per la candidatura, non potendosi quindi di fatto provvedere a proroga o a sospensione della procedura, l'unica via possibile per superare il malfunzionamento del sistema informatico garantendo un regolare

confronto competitivo fra i partecipanti secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa era, appunto, la riapertura dei termini.

Non può esservi alcun profilo di colpevolezza dell'operatore economico se, come in questo caso, è comprovata l'anomalia di funzionamento del meccanismo telematico della gara. In questi casi sarà la stazione appaltante a doversi far carico del rischio e dei conseguenti esiti del malfunzionamento del sistema informativo, agendo direttamente per assicurare il corretto svolgimento della procedura seguendo i principi generali che reggono la normativa sugli affidamenti pubblici.

Secondo il ricorrente però, il malfunzionamento del sistema non è sufficiente da solo a giustificare la scelta dell'amministrazione, in quanto l'offerta del concorrente non sarebbe stata presentata per mancanza di diligenza dello stesso e non per l'inconveniente tecnico: questo perché dovrebbe essere onere della società interessata a partecipare alla gara non proporsi a ridosso della scadenza stabilita, anticipando la presentazione dell'offerta per evitare possibili inconvenienti nella trasmissione.

Su questo argomento, il Tar precisa che *“la diligenza rafforzata dell'operatore economico nelle gare pubbliche non può tradursi in una dequotazione del termine perentorio di presentazione delle offerte, che altrimenti non avrebbe senso enucleare, ma impone piuttosto una valutazione del contesto d'insieme”*.

E' necessario analizzare la condotta del partecipante *“scevra da circostanze estrinseche”* per valutare un eventuale nesso di causalità con il malfunzionamento della piattaforma. In questo caso il comprovato problema informatico che ha reso inutilizzabile il sistema Mepa, non può ricadere sul concorrente né riflettersi, in un procedimento di gara, in termini negativi sui principi fondamentali di massima partecipazione e di par condicio.

**Nomina del Direttore Generale e danno erariale in caso di inconferibilità dell'incarico**

Viene chiesta la condanna, innanzi alla Corte dei conti emiliana, di un Direttore Generale di un Comune, nonché del Sindaco, per il danno cagionato allo stesso Ente in relazione, proprio, alla nomina dello stesso Direttore Generale del Comune.

Secondo la Procura, la nomina sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 4 del D. Lgs.vo 8 aprile 2013, n. 39 che dispone, tra l'altro, l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, e degli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni "a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico", con conseguente nullità degli atti di conferimento e del contratto di lavoro stipulato, ai sensi dell'art. 17 del citato D. Lgs.vo n. 39/2013, e qualificazione di danno delle retribuzioni corrisposte nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Nel caso in questione l'inconferibilità dell'incarico deriverebbe dal fatto che il nominato Direttore Generale aveva assunto, nel biennio precedente, la carica di Presidente dell'Azienda dei Servizi alla Persona dello stesso Comune.

A detta della Procura, inoltre, l'evidenza di tale precedente incarico, unitamente alla sua manifesta riconducibilità nelle ipotesi di incompatibilità di cui sopra, giustifica l'imputazione della condotta illecita ai convenuti a titolo di dolo, inteso come

volontà di non adempiere ai propri obblighi di servizio e di consapevolezza della natura illecita dell'attività realizzata e, anche in rapporto al Sindaco, in considerazione della sua "elevata qualificazione e preparazione giuridica", che gli avrebbe permesso di rendersi facilmente conto dell'inadempimento dell'obbligo di legge.

Per effetto dell'imputazione dolosa, la Procura attribuisce il danno ad entrambi i convenuti con vincolo di solidarietà e lo quantifica nell'intero ammontare dei compensi percepiti dal Direttore Generale.

La Corte adita, però, ritiene che l'azione di responsabilità così esercitata sia infondata sotto molteplici profili.

Anzitutto viene ricordato dal Collegio come le ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi nelle PP.AA. siano tassative e, pertanto, la condotta, per essere illecita, deve essere posta in violazione di una specifica norma di legge che la preveda, norma che non può essere interpretata in via analogica (Cass., Sez. 1 civ., 2 febbraio 2016, n. 1949, che, sia pure resa in tema di ineleggibilità ed incompatibilità per la carica di sindaco, ai sensi dell'art. 60 TUEL, espone principi valevoli anche per l'inconferibilità in esame; C.d.S., sez. V, 28 settembre 2016, n. 4009, in relazione all'interpretazione dell'art. 4 del D. Lgs.vo n. 39/2013).

A ben vedere, infatti, l'art. 4 del D. Lgs. 39/2013, facendo espressamente riferimento ad incarichi e cariche ricoperte in "enti di diritto privato", risulta essere finalizzato a disciplinare esclusivamente i rapporti tra enti privati e amministrazioni pubbliche, interpretazione confermata anche sotto il profilo sistematico dato che lo stesso Decreto, all'art. 1, c. 2, lett. d), nel fornire una definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" li individua espressamente nelle "società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione

dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”.

Pertanto, anche attribuendo alle parole dell'art. 4, comma 1, il significato normativo proprio indicato nell'art. 1 del D. Lgs. n. 39/2013, l'inconferibilità è riferibile esclusivamente agli enti di diritto privato finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico conferente, e non agli enti pubblici, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. 1), tra i quali deve invece essere annoverata l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale ha certamente natura di ente pubblico non economico.

L'insussistenza dell'incompatibilità contestata dalla Procura basterebbe, quindi, a negare qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti.

Ciononostante la Corte evidenzia come, in ogni caso, non sarebbe riscontrabile in capo agli stessi l'elemento psicologico della colpa grave e, men che meno, quello del dolo.

Da un lato, infatti, il poi nominato Direttore Generale aveva esposto analiticamente nel curriculum gli incarichi svolti, tra cui quello di amministratore unico della predetta Azienda, consentendo così alle competenti strutture amministrative del Comune, ovvero al dirigente del servizio Risorse Umane e il responsabile della prevenzione della corruzione, di esaminare in modo approfondito se l'incarico fosse conferibile, mediante una accurata verifica della corretta interpretazione dell'art. 4 del D. Lgs. 39/2013.

Quanto, poi, al Sindaco imputato la Corte, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene che l'accuratezza del procedimento

istruttorio espletato – in cui sono stati coinvolti i dirigenti competenti, anche con l'ausilio dei pareri espressamente richiesti all'ANCI e all'Avvocatura comunale, che hanno entrambi confermato l'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico – porta ad escludere anche il dolo o la colpa grave del primo cittadino che, a prescindere dalle sue eventuali specifiche competenze professionali, ha adottato gli atti solo dopo avere affrontato la complessa problematica con la diligenza richiesta per l'adempimento dei propri obblighi di servizio.

### **Bando Progettare la parità in Lombardia - 2018**

Regione Lombardia intende cofinanziare e sostenere proposte progettuali locali presentate da soggetti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità o Enti locali aderenti alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità

La legge regionale n. 8/2011 all'art. 11 prevede che la Regione attivi iniziative per la promozione di politiche di pari opportunità.

Regione Lombardia attraverso il Bando 'Progettare la parità' intende cofinanziare e sostenere proposte progettuali locali presentate da soggetti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità (di cui all'art. 9) o Enti locali aderenti alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità (di cui all'art. 10) con un contributo fino ad un massimo di 15.000 euro.

L'obiettivo è la diffusione di una cultura del rispetto verso le donne e le ragazze come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità, anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne, attraverso il sostegno a iniziative

progettuali in grado di sviluppare interventi locali di informazione, formazione, sensibilizzazione e l'attivazione di servizi mirati.

Sono ammessi a presentare richieste di contributo i soggetti sotto elencati:

soggetti iscritti all'Albo regionale delle Associazioni e dei Movimenti per le Pari opportunità (di cui all'art. 9, l.r. 8/2011) nell'anno 2017 che, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, non perseguono fini di lucro;

enti locali territoriali che aderiscono alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità\* (di cui all'art. 10, l.r. 8/2011)

Beneficiarie indirette sono le donne dei territori in cui operano i soggetti che presentano domanda e si tratta di contributo su fondi regionali con dotazione finanziaria complessiva pari a € 300.000,00.

Il contributo regionale assegnato ai progetti ammessi non potrà superare il 50% del budget complessivo di progetto. Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse al contributo regionale a seguito dell'attività di valutazione.

Il contributo regionale non potrà comunque superare la somma di € 15.000 per progetto.

Il soggetto beneficiario del contributo dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al 50% del budget complessivo di progetto, con risorse proprie e/o la valorizzazione delle spese ammissibili.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

50% a seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e della successiva sottoscrizione dell'atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari;

50% alla conclusione del progetto, previa presentazione della relazione e della rendicontazione finale di progetto.

La domanda di contributo, presentata su

apposita modulistica e la scheda progetto parte integrante della domanda di contributo, sottoscritta dal/la legale rappresentante del soggetto capofila, deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: [redditodiautonomia@pec.regione.lombardi.a.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardi.a.it)

Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 2406 - 4886

o inviare un messaggio di posta elettronica a:

[politiche\\_femminili@regione.lombardia.it](mailto:politiche_femminili@regione.lombardia.it).

Al fine della valutazione di merito, la Direzione generale competente istituirà una commissione di valutazione interdirezionale, che esaminerà i progetti ammessi alla valutazione sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici tecnici della Direzione competente, attribuendo agli stessi un punteggio sino a un massimo di 180 punti.

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri, come da griglia di valutazione riportata:

Criteri sezione A): qualità della proposta progettuale (punteggio massimo assegnabile 140 punti);

Criteri sezione B): fattibilità tecnico-finanziaria (punteggio massimo assegnato 40 punti);

Per accedere al contributo i progetti dovranno ottenere un punteggio minimo di 85 punti nella sezione A) e di 25 punti nella sezione B), per un totale minimo (A+B) di 110 punti.

I progetti saranno finanziabili fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora fossero disponibili ulteriori risorse, la Regione Lombardia si riserva la facoltà di finanziare, attraverso lo scorrimento della graduatoria, ulteriori progetti valutati positivamente (che hanno ottenuto un punteggio di almeno 110/180).

La domanda dovrà essere inoltrata entro le 23:59 dell'11 giugno.

**Grandi eventi sportivi in Lombardia anno 2018**

Con DGR XI/105 del 14 maggio 2018, pubblicata sul BURL n. 20 del 16/05/2018 – Serie Ordinaria, e con DDS n. 6919 del 15/05/2018, pubblicato sul BURL n. 20 del 17/05/2018 – Serie Ordinaria, sono stati approvati i criteri e le linee guida utili alla presentazione della domanda di contributo per la realizzazione dei grandi eventi sportivi sul territorio lombardo per l'anno 2018.

Regione Lombardia promuove la pratica sportiva anche sostenendo la realizzazione sul territorio lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi a valenza nazionale ed internazionale, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.

L'importo complessivo stanziato è di euro 700.000 eventualmente incrementabili in caso di ulteriori disponibilità.

I soggetti beneficiari devono avere sede legale e/o operativa in Lombardia e rientrare in una delle seguenti tipologie:

- a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
- b) Discipline Sportive Associate;
- c) Enti di Promozione Sportiva;
- d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;
- e) Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;
- f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;

h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.

Qualora l'evento sia realizzato da Federazioni Sportive in collaborazione con un Comitato Organizzatore appositamente costituito o da Enti Locali in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti, beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

Gli eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale candidati al contributo regionale devono essere assegnati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Internazionali o Europee di riferimento, e all'atto di presentazione della domanda, devono già avere richiesto il patrocinio regionale.

L'entità del contributo concedibile è stabilita dalla Giunta regionale.

Per i contributi richiesti in regime "De Minimis" di cui al Regolamento UE 1407/2013, il contributo erogabile non potrà superare il 50% delle spese ammissibili salvo casi eccezionali debitamente motivati, nei limiti della disponibilità prevista dal "De Minimis".

Per i contributi richiesti in regime di esenzione di cui al Regolamento UE n. 651/2014 il contributo erogabile non potrà essere superiore all' 80% delle spese ammissibili relative alle infrastrutture temporanee strettamente connesse alla realizzazione dell'evento.

Il contributo erogabile non potrà essere comunque superiore al disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali dell'evento (al netto del contributo regionale) accertato in sede di bilancio conclusivo dell'evento.

Al momento della domanda potrà essere richiesta una anticipazione pari al 30% del contributo assegnato.

La domanda di contributo, redatta su carta intestata del richiedente e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà essere presentata alla

Direzione Generale Sport e Giovani via  
pec all'indirizzo  
sport@pec.regione.lombardia.it.

La domanda di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'evento.

Per le iniziative che si svolgeranno nel mese di maggio e giugno 2018 la domanda potrà essere presentata in deroga ai tempi indicati, comunque prima dell'inizio dell'evento.

Il contributo sarà assegnato entro 60 giorni dalla richiesta.

L'eventuale anticipazione sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento.

L'erogazione del contributo totale, o saldo nel caso di avvenuta anticipazione, avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Per informazioni contattare dal lunedì al giovedì (9,30-12,30 – 14,30-16,30) e venerdì 9,30-12,30 la Struttura Sostegno e Promozione del sistema sportivo: tel. 02/6765.5333-2405

Le domande sono aperte dalle ore 00:00 del 17 maggio 2018.